

## **Circolare n. 5/2008**

### **Legge Finanziaria anno 2008/5**

### **Novità in materia di imposte sul reddito delle società/2**

#### **Premessa**

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (di seguito "Finanziaria 2008"), in materia di imposta sul reddito delle società, ed in particolare:

1. Dividendi;
2. Participation exemption (*PEX*);
3. Deduzioni extra-contabili;
4. Consolidato nazionale;
5. Spese di rappresentanza;
6. Immobiliari;
7. Imprenditori individuali e società di persone.

#### **1. Dividendi (art 1 comma 67, 68, 69)**

Il regime di tassazione ordinario dei dividendi ante Finanziaria 2008 si contraddistingueva per una doppia imposizione sui redditi, tassati in primis, con l'Ires in capo alla società e, successivamente, in capo ai soci, seppur parzialmente, sottoforma di Ires o di Irpef, a seconda del soggetto percettore.

La tassazione ordinaria dei dividendi, dipendeva, quindi, dalla qualifica del socio e può essere così sinteticamente rappresentata:

**Tabella 1: Tassazione dei dividendi ante Finanziaria 2008**

Soggetti/Norma	Tassazione
Soggetti Ires	5% del provento
Società di persone/Imprenditori individuali	40% del provento
Persone fisiche non esercenti attività d'impresa	40% del provento per partecipazioni qualificate
	Imposta sostitutiva del 12,50% per partecipazioni non qualificate

La Finanziaria 2008 ha portato l'aliquota Ires dal 33% al 27,50%, ed si è resa quindi necessaria la riformulazione (con rinvio a decreto ministeriale apposito) delle percentuali di tassazione dei dividendi in capo ai percettori, con l'obiettivo di mantenere inalterata la tassazione complessiva. L'intervento ministeriale dovrà interessare unicamente i dividendi erogati da soggetti Ires in favore di ditte individuali, società di persone e persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate, nonché prevedere una disciplina transitoria, e la decorrenza del nuovo sistema.

### ***1.1 Dividendi in uscita dal territorio nazionale***

In merito alla tassazione dei dividendi in uscita dal territorio nazionale, la innovazione più rilevante è costituita dall' introduzione del co. 3 ter , nell'ambito dell' art. 27 D.P.R. 600/1973.

La disciplina prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con *“aliquota dell'1,375% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (White list) ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, c. 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, c. 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”*.

L' aliquota dell' 1,375% è dovuta all'allineamento della tassazione dei dividendi in uscita rispetto alla tassazione dei dividendi interni in capo alle società soggette all'Ires, derivante dal calcolo rappresentato qui di seguito.

**Tabella 2: Allineamento della tassazione dei dividendi interni con la tassazione dei dividendi in uscita**

Tassazione dividendi interni	Tassazione dividendi in uscita
Dividendo percepito da soggetto Ires: 100  Dividendo imponibile socio Ires: 5	Dividendo percepito da società o enti, con o senza personalità giuridica, residenti negli stati membri dell'Unione europea che garantiscono un adeguato scambio d'informazioni, ed ivi assoggettati ad imposta sul reddito delle società: 100
<b>Ires a carico del socio (aliquota: 27,50%) : 1,375</b>	<b>Ritenuta fiscale: 1,375</b>

Le società e gli enti che distribuiscono dividendi, saranno anche tenute all'indicazione in dichiarazione l'ammontare degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio suddetto e di quelli formati in altri esercizi.

In attesa della emanazione della *white list* citata, si applica provvisoriamente la lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'art. 11, c. 4, lett. c), D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

## **2. Participation exemption (PEX) (art. 1 comma 33)**

La Finanziaria 2008 cerca di porre rimedio ai disallineamenti venutisi a creare nella disciplina PEX per effetto di interventi normativi scoordinati, sia sull'*holding period* che sulla quota di rilevanza fiscale attraverso il ripristino della percentuale di esenzione per i soggetti Ires dall'84% al 95% e del periodo minimo di possesso delle partecipazioni per poter beneficiare dell'esenzione a 12 mesi.

**Tabella 3: Percentuale di esenzione ed *holding period***

Percentuale di esenzione e periodo minimo di possesso delle plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR					
Data di cessione	Dall'1.1.2004 al 3.10.2005	Dal 4.10.2005 al 2.12.2005	Dal 3.12.2005 al 31.12.2006	Dall'1.1.2007 al 31.12.2007	Dall'1.1.2008
Percentuale di esenzione	100%	95%	91%	84%	95%
Periodo minimo di possesso	12 mesi	18 mesi	18 mesi	18 mesi	12 mesi

Il Legislatore ha, inoltre, chiarito il criterio di determinazione delle minusvalenze e plusvalenze esenti per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

In particolare, per i soggetti “IAS compliant” si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Ne consegue che al di fuori degli strumenti finanziari cosiddetti *held for trading* (HFT) tutti gli altri strumenti finanziari sono eligibili per l'esenzione in presenza degli altri requisiti di cui all'art. 87 del Tuir, superando i dubbi di coloro che annoveravano tra le immobilizzazioni finanziarie solo le partecipazioni di controllo e di collegamento o gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza. Novità anche per quanto concerne la residenza della partecipata: ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, gli Stati o territori per poter essere inclusi nella nuova white list<sup>1</sup> dovranno consentire un adeguato scambio di informazioni ed avere un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Per effetto di una specifica disposizione transitoria in tale white list dovranno essere inclusi per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo, gli Stati o territori che anteriormente al 1° gennaio 2008 non sono stati ricompresi nelle diverse black list attualmente vigenti.

### **3. Deduzioni extra-contabili (art. 1 comma 33)**

Con la Finanziaria 2008 viene soppresso il meccanismo della deduzione extra-contabile (doppio binario civile-fiscale) introdotto dalla riforma del 2005, in cui si eliminava la possibilità di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.

In altre parole, onde evitare inquinamenti fiscali del Bilancio, veniva data la possibilità di dedurre alcuni componenti negativi di reddito non aventi dignità civilistica, in via extra-contabile, senza imputazione a conto economico.

Tali voci di costo potevano essere dedotte dalla base imponibile solo se indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC dell'Unico), dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e/o dei fondi (es. ammortamenti anticipati).

A far data dal periodo d'imposta successivo a quello in essere alla data del 31 dicembre 2007, il quadro EC della dichiarazione viene eliminato e non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore ed accantonamenti, ferma restando la deducibilità dei costi imputati a conto economico, sempre entro i limiti massimi

---

<sup>1</sup> Ai Paesi classificati nella white list sarà dedicata una circolare *ad hoc*.

ammessi dalla normativa fiscale. Inoltre, si creeranno vincoli sulla distribuzione degli utili e delle riserve

L'obiettivo del Legislatore è quello di rafforzare il rapporto tra scritture contabili e determinazione del reddito d'impresa, prevedendo anche talune disposizioni transitorie.

In particolare, per quanto riguarda le deduzioni attuate in passato per le quali è stata operata una corrispondente movimentazione delle riserve, i contribuenti potranno liberarsi del vincolo costituito sulle stesse, versando l'imposta sostitutiva dell'1%.

Si precisa che il pagamento dell'imposta non avrà alcun effetto sul valore fiscale dei beni correlati.

Pesante contropartita del nuovo principio (utile lordo di bilancio = reddito imponibile) è rappresentato dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria potrà sindacare i comportamenti contabili seguiti dai contribuenti anche in passato, in relazione alle politiche di bilancio.

In altre parole potranno essere disconosciuti ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore imputati a conto economico se non coerenti con i principi contabili adottati negli esercizi precedenti.

#### **4. Consolidato nazionale (art. 1 comma 33)**

La Finanziaria 2008 interviene anche a modificare il regime della tassazione di gruppo.

Gli interventi riguardano:

- a. oltre alla fissazione del termine per l'invio della comunicazione per l'opzione al consolidato entro il sedici del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio;
- b. l'eliminazione delle rettifiche di consolidamento;
- c. la previsione di una specifica disciplina per la circolazione all'interno del consolidato fiscale delle eccedenze di interessi passivi resi indeducibili individualmente<sup>2</sup>;
- d. l'introduzione di un regime opzionale per il riallineamento dei valori di cui all'art 128 del Tuir, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires nella misura del 6%.

#### ***Eliminazione delle rettifiche di consolidamento***

Viene disposto che il reddito complessivo globale della *fiscal unit* venga determinato senza operare le rettifiche di consolidamento.

Vengono difatti abrogati gli artt. 123 e 135 del Tuir che disciplinavano il regime fiscale dei trasferimenti infragrupo, con l'abrogazione delle sopracitate rettifiche di consolidamento.

---

<sup>2</sup> Per maggiori chiarimenti si rinvia alla Ns. Circolare n. 2.

La conseguenza è chiaramente quella di inasprire la pressione fiscale, tanto nel consolidato nazionale che in quello mondiale, cui si riferiscono rispettivamente gli articoli sopra citati.

#### ***Tassazione dei dividendi infragruppo***

L'abrogazione delle rettifiche di consolidamento riguarda i dividendi distribuiti tra le società consolidate, con conseguente passaggio da un regime di sostanziale detassazione dei dividendi ad un'imposizione nella misura del 5%, come previsto per le società non consolidate.

Questo nuovo regime impositivo esplica i propri effetti dalle delibere di distribuzione adottate a far data dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso alla data del 31.12.2007.

#### ***Interessi passivi***

Viene eliminata la rettifica di consolidamento consistente nella rideterminazione del pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi.

Il regime degli interessi passivi prevede oggi, la deducibilità degli oneri finanziari fino a concorrenza del medesimo importo di interessi attivi e proventi assimilati in ogni esercizio.

Per la parte che eccede tale importo, essi possono essere portati in deduzione alla base imponibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo<sup>3</sup> (ROL).

In caso di consolidato l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi a capo di una società appartenente al consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo: qualora, infatti, altri soggetti partecipanti al consolidato presentino per lo stesso periodo d'imposta un Rol capiente, sarà possibile sfruttarlo integralmente impattandolo con gli interessi passivi indeducibili delle altre società consolidate.

Tale disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007.

#### **5. Spese di rappresentanza (art. 1 comma 33)**

Con riferimento alle spese di rappresentanza, fino ad oggi deducibili per un terzo (in 5 periodi d'imposta), la Finanziaria 2008 interviene introducendo la loro integrale deducibilità a far data dall'1.01.2008, qualora ricorrano i requisiti di inerenza e congruità sanciti dalla norma, ed oggetto di un decreto ministeriale da emettersi.

---

<sup>3</sup> Il ROL ai fini fiscali, come precisato nella Ns Circolare n. 4, è dato dal differenziale tra Valore e Costi della produzione al lordo degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei beni strumentali.

Viene inoltre sancito che il limite relativo alle spese per beni distribuiti gratuitamente passa da € 25,82 ad € 50,00; in questa fattispecie non vengono più ricompresi i contributi per l'organizzazione di convegni.

#### **6. Immobiliari (art. 1 commi 33, 35)**

La Finanziaria 2008 cerca di riportare ordine nella confusa fiscalità immobiliare, oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi.

In particolare istituisce una commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari il cui termine dei lavori è fissato per il 30 giugno 2008.

Compito della commissione sarà quello di razionalizzare il quadro normativo ridisegnando l'intera disciplina.

L'art. 1 comma 35 in via interpretativa stabilisce che possano essere portati in deduzione del reddito gli interessi passivi corrisposti a fronte di contratti di finanziamento stipulati per l'acquisizione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione ed al cui scambio è diretta l'attività stessa dell'impresa.

Viene, quindi demolita l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che ne prevedeva l'indeducibilità.

#### **7. Imprenditori individuali e società di persone (art. 1 commi 40, 41, 42)**

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, residenti nel territorio dello Stato, la Finanziaria 2008 prevede all'art. 1 commi 40-42 la possibilità di optare per l'assoggettamento dei redditi a tassazione separata applicando un'aliquota forfetaria del 27.5% (pari all'aliquota Ires riformata) se i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

La tassazione separata è applicabile unicamente nell'ipotesi di reinvestimento degli utili in azienda, senza possibilità per l'imprenditore o socio di effettuare prelievi.

Qualora gli utili siano prelevati ed entrino nella disponibilità del privato, si tornerà alla tassazione ordinaria secondo il meccanismo progressivo scomputando a credito l'imposta versata del 27,5%.

Diventano rilevanti anche i movimenti del patrimonio: il saldo dei prelievi effettuati nell'esercizio sono da considerare prelievo degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, degli esercizi precedenti.

Se invece i prelevamenti eccedono il patrimonio e non trovano capienza nell'utile dell'esercizio, si considerano prelievo di utili successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

Altro aspetto delicato è la cessazione dell'attività o di revoca dell'opzione: in questo caso infatti tutti gli utili tassati separatamente si considerano prelevati e devono essere assoggettati all'imposizione progressiva.

Il decreto Ministeriale che dovrà essere emanato per dare attuazione alla normativa dovrà inoltre chiarire:

- i termini e le modalità dell'opzione;
- il regime di imputazione delle perdite;
- il trattamento delle riserve di utili.

In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il suddetto regime e le altre componenti del patrimonio netto.

Inoltre, con riferimento agli imprenditori individuali, viene introdotta la possibilità di estromissione degli immobili strumentali.

Condizione necessaria affinché si possa godere della suddetta agevolazione, è che gli immobili siano utilizzati dall'imprenditore individuale alla data del 30 novembre 2007, e che tali immobili siano strumentali per natura.

In presenza di tali presupposti, l'imprenditore individuale può richiedere l'estromissione agevolata del bene entro e non oltre la data del 30 aprile 2008.

Tale estromissione ha valore a far data dal 1° gennaio 2008 e comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva all'Irpef ed all'Irap nella misura del 10% del differenziale tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili che in caso di cessione sono assoggettati ad Iva, l'imprenditore individuale è tenuto a scontare un'imposta sostitutiva pari al 30% dell'Iva applicabile al valore del bene.

Le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sono le seguenti:

1. 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007;
2. 30% entro il 16 dicembre 2008;
3. 30% entro il 16 marzo 2008.

Sugli importi delle rate successive alla prima l'imprenditore è tenuto al pagamento di interessi nella misura del 3 per cento.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Napoli, 4 marzo 2008

Dott.ssa Francesca Sanseverino